

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

DECRETO CRESCITA 2019: LE NOVITA' SALIENTI

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Nella Gazzetta Ufficiale 30.04.2019 n. 100, è stato pubblicato il D.L. 30.04.2019 n. 34, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", in vigore dal 1° maggio 2019.

Il testo prevede, in particolare, sgravi e incentivi fiscali, disposizioni per il rilancio degli investimenti privati, norme per la tutela del made in Italy e ulteriori misure per la crescita. Qui di seguito le novità più importanti.

SUPER AMMORTAMENTO DEL 130%

Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto, dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 30%. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedenti il limite di 2,5 milioni di euro.

MODIFICHE AL REGIME FORFETTARIO SULLE RITENUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI

La disposizione chiarisce che i contribuenti che applicano il regime forfettario, di cui all'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge 23 dicembre 2015, n. 190, e che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, conseguentemente alle modifiche apportate al regime in esame dall'articolo 1, comma 9, della Legge n. 145 del 2018, che ha eliminato la soglia di 5.000 euro riferita alle spese sostenute per l'impiego di lavoratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui, rispettivamente, agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

La disposizione semplifica per i lavoratori interessati la gestione degli adempimenti fiscali evitando ai medesimi l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi allo scopo di liquidare l'Irpef, nonché le addizionali regionali e comunali. Peraltro, si sottolinea che dal punto di vista degli adempimenti del datore di lavoro, questi ha già, comunque, l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti previdenziali, liquidando mensilmente i contributi a proprio carico e quelli trattenuti al lavoratore, versando tramite modello F24 gli stessi, nonché presentando tutte le relative comunicazioni previdenziali e assicurative agli enti di pertinenza.

Analoga disposizione viene prevista per i contribuenti che ricadranno nel nuovo regime sostitutivo introdotto dalla Legge di Bilancio 2019, applicabile nel caso di ricavi/compensi da euro 65.001 a euro 100.000.

MODIFICHE ALLA MISURA NUOVA SABATINI

La misura "Beni strumentali - Nuova Sabatini" costituisce uno dei principali strumenti agevolativi nazionali e persegue l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI attraverso il sostegno

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

per l'acquisto, o l'acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuove di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. In base alle disposizioni normative attualmente vigenti, il finanziamento può essere accordato a ciascuna impresa da un minimo di 20.000 euro fino ad un massimo di 2 milioni di euro durante tutto il periodo di validità dell'intervento agevolativo.

Le disposizioni contenute nel Decreto Crescita sono finalizzate ad ottimizzare le modalità operative di funzionamento della misura agevolativa, attraverso:

- L'aumento a 4 milioni di euro del valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa che permette di superare i vincoli operativi nella fruizione del beneficio, consentendo anche alle imprese che hanno già saturato il limite massimo dei 2 milioni di euro di continuare ad accedere alle agevolazioni, anche in considerazione delle cospicue risorse finanziarie disponibili stanziata dal legislatore con la legge di bilancio 2019;
- La previsione di erogare il contributo in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000,00 euro che consente, oltre ad uno snellimento degli oneri amministrativi, di accelerare la tempistica di erogazione delle agevolazioni e determinare anche flussi di cassa aziendale più alti, massimizzando in tal modo l'effetto incentivante della misura.

FATTURA ELETTRONICA OBBLIGATORIA PER LE OPERAZIONI CON SAN MARINO

La norma intende modificare le modalità tramite le quali vengono posti in essere gli adempimenti previsti dal DM 24 dicembre 1993, relativamente alla fatturazione dei rapporti di scambio fra l'Italia e San Marino.

In particolare, tenuto conto della peculiarità degli scambi italo-san marinesi, caratterizzato dalla libera circolazione delle merci e dalla diffusa capillarità, nonché dell'entrata in vigore dal 1° gennaio 2019 dell'obbligo di fatturazione elettronica generalizzato per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, la norma introduce l'obbligo, anche nei rapporti commerciali tra Italia e San Marino, della fattura in modalità elettronica, anziché attraverso la fattura emessa in formato cartaceo e in quattro esemplari come previsto dal citato DM 24 dicembre 1993.

Restano in ogni caso ferme le ipotesi di esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica previste da specifiche disposizioni di legge, tra le quali quelle previste per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del DL n. 98 del 2011, per i soggetti che applicano il regime forfettario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190 del 2014, per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della Legge n. 398 del 1991 che abbiano conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000, per il 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria.

REVISIONE MINI-IRES

La norma in esame sostituisce l'agevolazione prevista attualmente dai commi da 28 a 34 dell'articolo 1 della Legge di bilancio 2019 (cosiddetta mini-ires) con un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata Ires. La normativa prevede che:

- A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti (art. 73, c. 1 Tuir), fino a concorrenza dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili,

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

- nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, è assoggettato all'aliquota Ires ridotta di 3,5 punti percentuali (Ires pari al 20,50% dal 2022);
- Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 e per i 2 successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali (Ires pari al 22,50% per il 2019), di 2,5 punti percentuali (Ires pari a 21,50% per il 2020), di 3 punti percentuali (Ires pari al 21% per il 2021);
 - Alla quota di reddito assoggettata all'aliquota ridotta, l'addizionale prevista per gli intermediari finanziari dall'art. 1, c. 65 L. 208/2015, n. 208, si applica in misura corrispondentemente aumentata;
 - Ai fini dell'aliquota Ires ridotta:
 - a) si considerano riserve di utili non disponibili le riserve formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti ai sensi dell'art. 2433 C.C. in quanto derivanti da processi di valutazione. Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili;
 - b) l'incremento di patrimonio netto è dato dalla differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta di riferimento, senza considerare il risultato del medesimo esercizio, al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi di imposta precedenti, e il patrimonio netto risultante dal bilancio d'esercizio del periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio;
 - Per ciascun periodo d'imposta la parte degli utili accantonati a riserva agevolabili che eccede l'ammontare del reddito complessivo netto dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabili dell'esercizio successivo;
 - Per le società e per gli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a), b) e d) Tuir, che partecipano al consolidato nazionale (artt. da 117 a 129 Tuir), l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta, determinato da ciascun soggetto partecipante al consolidato, è utilizzato dalla società o ente controllante, ai fini della liquidazione dell'imposta dovuta, fino a concorrenza del reddito eccedente le perdite computate in diminuzione. Tali disposizioni si applicano anche all'importo determinato dalle società e dagli enti indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b) Tuir che esercitano l'opzione per il consolidato mondiale (artt. da 130 a 142 Tuir);
 - In caso di opzione per la trasparenza fiscale (art. 115 Tuir) l'importo su cui spetta l'aliquota ridotta determinato dalla società partecipata è attribuito a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili. La quota attribuita non utilizzata dal socio è computata in aumento dell'importo su cui spetta l'aliquota ridotta dell'esercizio successivo;
 - Le disposizioni sono applicabili, anche ai fini Irpef, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria;
 - L'agevolazione è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito e di quelli di cui all'art. 6 Dpr 601/1973 (Ires pari al 12% per gli enti con personalità giuridica);
 - All'art. 1 della L. 30.12.2018, n. 145 sono abrogati i commi da 28 a 34, che prevedono la possibilità di assoggettare all'aliquota Ires, ridotta di 9 punti percentuali, la parte corrispondente agli utili del periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

nell'esercizio di attività commerciali, accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla somma:

a) degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi;

b) del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

AUMENTO DEDUCIBILITA' IMU

Viene stabilito un graduale incremento della deducibilità Imu dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo, già aumentato al 40% dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare, mentre a regime, a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 (rispettivamente 2020 e 2021 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 60%, in via temporanea, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare) è disposta una deducibilità nella misura del 50%. Nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, invece, tale deduzione si applica nella misura del 70%.

INCENTIVI PER LA VALORIZZAZIONE EDILIZIA

Fino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che, entro i successivi 10 anni, provvedano alla demolizione ed alla ricostruzione degli stessi, anche con variazione rispetto al fabbricato preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale variazione, nonché all'alienazione degli stessi, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui sopra, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte. Sono altresì dovuti gli interessi di mora a decorrere dall'acquisto dell'immobile.

SISMA BONUS

La disposizione estende i benefici previsti dall'art. 46-quater del DL n. 50 del 2017 agli immobili situati nelle zone classificate a "rischio sismico 2 e 3". In particolare interviene sulle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dal termine dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

La detrazione, pari al 75% o all'85% (a seconda della riduzione del rischio sismico rispettivamente pari a uno o due classi) del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare per un importo di spesa massimo di 96.000 euro, spetta all'acquirente delle singole unità immobiliari. In luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. L'agevolazione viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

RIDUZIONE TASSE PER LE IMPRESE CHE TORNANO IN ITALIA

La norma apporta significative modifiche al regime degli impatriati di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 147 del 2015 nonché al regime del rientro dei cervelli di cui all'art. 44 del DL n. 78 del 2010. In particolare,

- I redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% (in precedenza pari al 50%) del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:
 - a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
 - b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.
- Il regime si applica anche ai redditi d'impresa prodotti dai soggetti con i requisiti indicati che avviano un'attività d'impresa in Italia, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019.
- La percentuale generale del 30% è ridotta al 10% per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti Regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.
- Le disposizioni si applicano per ulteriori 5 periodi di imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, nonché nel caso in cui i lavoratori diventino proprietari di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti al trasferimento; l'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà. In entrambi i casi, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico, anche in affidato preadottivo, i redditi, negli ulteriori 5 periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare.
- I cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), rientrati in Italia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019, possono accedere ai benefici fiscali purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento.
- Con riferimento ai periodi d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio, nonché per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di accertamento (art. 43 Dpr 600/1973), ai cittadini italiani non iscritti all'AIRE rientrati in Italia entro il 31.12.2019 spettano i benefici fiscali dell'agevolazione prevista nel testo vigente al 31.12.2018, purchè abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei 2 periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo.
- Le nuove disposizioni si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 1.05.2019.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

CREDITO D'IMPOSTA PER I PAGAMENTI ELETTRONICI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

Gli esercenti degli impianti di distribuzione hanno diritto a un credito di imposta, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, pari al 50% delle commissioni addebitate a fronte di acquisti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese. Con il decreto Crescita viene chiarito che:

- Le disposizioni relative al credito di imposta a favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni dal 1.07.2018 tramite sistemi di pagamento elettronico (art. 1, c. 924 L. 205/2017), valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.
- Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.

Bitonto, 14/05/2019

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it